

**TRIBUNALE DI CAGLIARI
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

Il Giudice dell'esecuzione,
a scioglimento della riserva assunta in data 12.3.2024, esaminati gli atti e i documenti di causa
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ribadito che le c.d. società veicolo (o special purpose vehicle), che realizzano le operazioni di cartolarizzazione dei crediti, devono essere iscritte a un elenco tenuto presso la Banca d'Italia per finalità statistiche (cfr. art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia sulle "Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione");

letto l'art. 2 co. 3 lett. c) L. 130/1999, che prevede che la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo deve essere affidata ai "*soggetti incaricati della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento*" (c.d. *servicer*);

considerato che il co. 6 della predetta disposizione prevede che "*i servizi indicati nel comma 3, lettera c), possono essere svolti da banche o da intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Gli altri soggetti che intendono prestare i servizi indicati nel comma 3, lettera c), chiedono l'iscrizione nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche qualora non esercitino le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo purché possiedano i relativi requisiti*";

ritenuto pertanto che le società veicolo devono essere unicamente iscritte all'elenco istituito dall'art. 4 del sopra citato provvedimento della Banca d'Italia, per finalità meramente statistiche, mentre i *servicer*, cui deve essere affidata la riscossione dei crediti di cui sono titolari le società veicolo, devono essere iscritti all'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB;

vista la procura n. xxxx di rep. n. xxxx di fasc., a rogito xxxxxx, registrata il 16/01/2019 al n. xxx serie xx, depositata dal creditore il 12.3.2024 con cui la società **SPV** ha conferito al master *servicer* **MASTER SERVICER** il potere "*di porre in essere, in nome e per conto della Società, tutti gli atti, adempimenti e formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero dei Crediti*";

dato atto che tale società è stata cancellata dall'albo dell'art. 106 TUB a seguito dell'incorporazione nella banca **BANCA INCORPORANTE**;

vista la documentazione prodotta dalla creditrice da cui risulta l'iscrizione della **BANCA INCORPORANTE** all'albo delle banche;

rilevato che, come precisato dall'art.2 co. 6 L. 130/1999, che le banche possono svolgere il servizio di riscossione dei crediti insieme agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco dell'art. 106 TUB;

rilevato altresì che la **MASTER SERVICER**, con procura speciale del 30.11.2018 a rogito del Notaio **omissis** (Rep. xxxx – Racc. xxxx), registrata presso l'Agenzia delle Entrate di

Ordinanza, Tribunale di Cagliari, Giudice Silvia Cocco, del 12.03.2024

Pordenone in data 3/12/2018 al n. xxxx serie xx, ha conferito mandato alla **SERVICER BANCA** per lo svolgimento delle attività operative concernenti l'amministrazione, la gestione e il recupero dei crediti (cfr. doc. 9 allegato all'iscrizione a ruolo);

rilevato che la **SERVICER BANCA** ha mutato la denominazione in **OMISSIS SPA**;

ritenuto che il *servicer* nominato possa a sua volta delegare la concreta attività di riscossione dei crediti a un cd. *subservicer*, anche non iscritto all'albo, che opera sotto la sua responsabilità;

rilevato che la mancata iscrizione nel predetto elenco del *subservicer* **OMISSIS SPA** non influisce sulla regolarità della procedura esecutiva, posto che il medesimo opera sotto la responsabilità del *servicer* Banca **BANCA INCORPORANTE**;

ritenuto pertanto che il cessionario-mandante **SPV** possa vantare legittimamente le proprie pretese in quanto rappresentato da una banca, la **BANCA INCORPORANTE**, soggetto idoneo ai sensi dell'art. 2 co. 6 L. 130/1999;

P.Q.M.

rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione e rimette gli atti al delegato per la prosecuzione delle vendite.

Si comunichi.

Cagliari, 12/03/2024

Il G.E.

dott.ssa Silvia Cocco